ASLOlbia

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 179 DEL 04/03/2016

OGGETTO: DIPENDENTE PILLERI MARIA ANTONIA, OPERATORE SOCIO SANITARIO (OSS), CAT. BS, CONCESSIONE DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA SENZA ASSEGNI AI SENSI DELL'ART. 12 C. 8 LETT. A DEL CCNL 20/09/2001 COMPARTO SSN, COINCIDENTE CON IL PERIODO DI PROVA PER ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO PRESSO L'ASL BI DI BIELLA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI			
DIRETTORE SANITARIO		***DIRETTORE AMMINISTRATIVO***	
DOTT. SALVATORICO ORTU		DOTT. DAVID HARRIS	
FAVOREVOLE	X	FAVOREVOLE	X
CONTRARIO		CONTRARIO	
(firma digitale apposta)		*(firma digitale apposta)*	

La presente Deliberazione	
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006	
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 29 della L. R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000	
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia	
Dal 04/03/2016	Al 19/03/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione	

ASLOlbia

Su proposta del Servizio Amministrazione del Personale

PREMESSO che con nota Prot. n. PG/2016/6269 del 17/02/2016 la Sig.ra Pilleri Maria Antonia, nata a Carbonia il 12/09/1964, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa Azienda, dal 07/08/2015, con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, Cat. BS, chiede di poter beneficiare di un periodo di aspettativa non retribuita, ai sensi dell'art. 12, comma 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001, per l'intera durata del periodo di prova, poiché immessa in ruolo negli organici dell'ASL BI di Biella;

VISTA la nota di quest'ultima ASL (Prot.1150/16 del 14/01/2016) con la quale, in forza della determinazione dirigenziale n. 2 del 08/01/2016, si dispone l'assunzione a tempo indeterminato dell'istante a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale in corso di validità subordinatamente alla stipula del contratto individuale di lavoro;

TENUTO CONTO del benestare espresso all'uopo dal Servizio delle Professioni Sanitarie aziendale;

PRESO ATTO dell'art. 12 c. 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001 il quale statuisce che l'aspettativa, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, è concessa al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato "se assunto presso la stessa Azienda o Ente del medesimo comparto ovvero Ente o Amministrazione di comparto diverso con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito di vincita di pubblico concorso per la durata del periodo di prova";

RILEVATO
- che il periodo di assenza di che trattasi, ai sensi della normativa succitata, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
- che il rapporto di lavoro si intende risolto nel caso in cui il dipendente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;

RITENUTO opportuno concedere l'aspettativa in argomento a decorrere dal 19/03/2016 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL di Olbia: 18/03/2016) e sino al 18/09/2016;

VISTI
- il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- il vigente C.C.N.L. del Comparto Sanità;
- la L.R. 10/2006;
- l'Atto Aziendale;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Per i motivi sopra espressi,

DELIBERA

- Di concedere alla Sig.ra Pilleri Maria Antonia, nata a Carbonia il 12/09/1964, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa ASL con la qualifica di Operatore Socio Sanitario, Cat. BS, un periodo di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 c. 8 lett. a) del CCNL Integrativo 1998/2001Personale Comparto SSN, coincidente con il periodo di prova, poiché assunta, a seguito di concorso, a tempo pieno ed indeterminato presso l'ASL BI di Biella;
- di prendere atto che la suddetta aspettativa decorrerà dal giorno 19/03/2016 (ultimo giorno lavorativo presso la ASL di Olbia: 18/03/2016) e scadrà il giorno 18/09/2016, salvo rientro anticipato della dipendente;
- di dare atto che il periodo di aspettativa concesso, ai sensi della normativa contrattuale di riferimento, non è retribuibile e non è computabile nell'anzianità di servizio;
- di dare atto che il rapporto è da intendersi risolto nel caso in cui la dipendente non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo di aspettativa concesso;
- di trasmettere il presente provvedimento all'ASL BI di Biella ed alla dipendente interessata.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

R.P.: Dott. P. Fois

Il Dirigente del
Servizio Amministrazione del Personale
Dott.ssa M. Tondini

Il Direttore
dell'Area Amministrazione del Personale
Dott.ssa G.Puzzi